

SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14
del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL' ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli azionisti della

SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. (la Società), redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo d'informativa

Si richiama l'attenzione su quanto indicato dall'amministratore unico nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, relativamente (i) alla situazione di cui all'art. 2446 c.c determinata dalla perdita registrata nell'esercizio precedente (ii) alla sentenza del TAR Lombardia sezione di Brescia che ha accolto il ricorso formulato dalla Società contro le ordinanze emesse dalla Provincia di Bergamo relative alla presunta responsabilità per l'inquinamento dell'area denominata ex Cava Vailata (iii) alle considerazioni che, nonostante la sentenza favorevole, hanno determinato la decisione

dell'amministratore unico di mantenere iscritto in bilancio il fondo rischi e oneri stanziato nell'esercizio precedente. Su tale aspetto si sottolinea che, la mancata o effettiva manifestazione dei rischi sottesi alle valutazioni eseguite nonché il concreto ammontare degli stessi rispetto ai valori ipotizzati, elementi entrambi soggetti ad inevitabili incertezze correlate ad eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della Società, potrebbero comportare conseguenti riflessi significativi sui valori patrimoniali, economici e finanziari della Società. Il giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Altri aspetti

La relazione di revisione relativa al bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stata da me emessa in data 30 aprile 2019 e conteneva un giudizio con rilievi, relativo alla mancata informativa sui possibili riflessi sulla continuità aziendale degli esiti dei contenziosi in essere.

Si segnala che, avendo ricevuto i documenti definitivi del progetto di bilancio approvato dall'amministratore unico in data 22 giugno 2020 ed essendo convocata l'assemblea degli azionisti in prima convocazione il giorno 28 giugno 2020, non è stato possibile rispettare i termini di deposito della presente relazione di revisione previsti dall'articolo 2429 c.c..

A seguito della situazione di emergenza sanitaria legata al "Covid-19" e in conseguenza delle limitazioni alle attività e agli spostamenti previste dalle norme emanate a tutela della salute pubblica, le attività di revisione legale sono state effettuate prevalentemente con modalità smart-working, attraverso lo svolgimento di procedure a distanza e l'acquisizione di dati, documenti ed evidenze probative in formato elettronico.

Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/2010

L'amministratore unico della SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Bergamo, 22 giugno 2020



Federico Marzii

(Revisore Legale)